

REGOLAMENTO DEGLI UFFICIALI DI GARA

TITOLO PRIMO

GENERALITÀ

Articolo 1 - Generalità

1. Gli ufficiali di gara costituiscono una classe di tesserati alla F.I.T. a cui è demandata la responsabilità di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni agonistiche.
2. Mansioni, compiti ed organizzazione degli ufficiali di gara sono specificati nelle Regole di tennis, nel presente regolamento e negli altri regolamenti federali.
3. Gli ufficiali di gara, nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono del loro operato all'organizzazione centrale e periferica del settore degli ufficiali di gara.

Articolo 2 – Principi informativi

1. L'organizzazione del settore degli ufficiali di gara è improntata ai seguenti principi:
 - a) presenza obbligatoria degli ufficiali di gara;
 - b) imparzialità;
 - c) professionalità.

Articolo 3 - Presenza obbligatoria degli ufficiali di gara

1. Ogni manifestazione agonistica deve essere diretta da un Giudice arbitro.
2. In caso di assenza del Giudice arbitro designato, l'organizzazione del settore, gli enti organizzatori, gli affiliati ed i capitani delle squadre interessate sono impegnati a ricercare ed incaricare in sostituzione altro Giudice arbitro.
3. In mancanza di Giudice arbitro la manifestazione agonistica non può avere luogo.⁽¹⁾
4. L'impiego degli Arbitri è obbligatorio in tutti gli incontri; in mancanza degli Arbitri designati, spetta al Giudice arbitro sostituirli, preferibilmente con altri Arbitri o, in ogni caso, con tesserati anche se concorrenti.
5. Agli effetti delle funzioni arbitrali gli ufficiali di gara hanno pieni poteri, nei limiti stabiliti dai Regolamenti, indipendentemente dalla loro categoria e qualifica.

Articolo 4 – Imparzialità

1. L'ufficiale di gara, nell'espletamento delle sue mansioni, deve essere imparziale.
2. Per la designazione degli ufficiali di gara può essere valutata la loro estraneità alla competizione.
3. La mancanza di imparzialità costituisce infrazione disciplinare.

Articolo 5 – Professionalità

1. L'ufficiale di gara deve conoscere perfettamente e singolarmente tutte le norme pertinenti all'incarico ricevuto.
2. La professionalità dell'ufficiale di gara si realizza con il costante aggiornamento delle conoscenze che si ottiene:
 - a) superando gli esami previsti per l'accesso ai vari livelli;
 - b) partecipando agli strumenti formativi predisposti dal settore (riunioni di aggiornamento, quiz, simulazioni e casistica)
3. La mancata professionalità dell'ufficiale di gara va perseguita nell'ambito della valutazione e dell'impiego da parte degli organi di settore.

Articolo 6 - Doveri ed impegno d'onore

1. L'ufficiale di gara in attività deve accettare la direzione della manifestazione per la quale viene designato o

⁽¹⁾ salvo quanto previsto nelle Norme attuative e transitorie articolo 5

REGOLAMENTO DEGLI UFFICIALI DI GARA

richiesto, salvo giustificato impedimento.

2. All'atto della designazione, l'ufficiale di gara deve adempiere, con assoluta imparzialità e con perfetta osservanza di tutte le norme federali, tecniche e disciplinari, gli incarichi e le mansioni che gli vengono affidati o richiesti.

TITOLO SECONDO

ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DEGLI UFFICIALI DI GARA

CAPO I ORGANIZZAZIONE

Articolo 7 - Costituzione e scopi

1. Il settore degli ufficiali di gara assicura la direzione tecnica ed il controllo disciplinare delle manifestazioni agonistiche.

Articolo 8 - Autogoverno

1. Il settore degli ufficiali di gara, nell'ambito dello Statuto e dei regolamenti della F.I.T., si autogoverna ed è autonomo per quanto concerne:
 - a) le nomine nell'ambito del settore, ad esclusione di quelle del Comitato centrale degli ufficiali di gara (C.C.U.G.)
 - b) l'organizzazione generale del settore;
 - c) il reclutamento, la qualificazione e l'inquadramento degli ufficiali di gara;
 - d) l'impiego degli ufficiali di gara;
 - e) la giurisdizione tecnica sugli ufficiali di gara nell'esercizio dell'attività tipica;
 - f) l'organizzazione e la gestione dell'attività atipica.
2. Il C.C.U.G., inoltre, propone annualmente al Consiglio federale un piano di spesa necessario al funzionamento del settore degli ufficiali di gara.

Articolo 9 - Fondi destinati al settore

1. Il Consiglio federale, annualmente e su indicazione del C.C.U.G., approva il piano di spesa per il funzionamento del settore degli ufficiali di gara e lo inserisce in un capitolo del bilancio preventivo della F.I.T.
2. Nel predetto capitolo di bilancio sono compresi i fondi destinati all'attività gestita dal C.C.U.G. e quelli destinati alle singole sezioni regionali.
3. L'erogazione dei fondi, sia che riguardi l'attività funzionale del settore degli ufficiali di gara, sia che riguardi i rimborsi delle spese degli ufficiali di gara chiamati a svolgere la loro attività tipica ed atipica, viene effettuata sulla base del piano di spesa annuale:
 - a) dalla F.I.T., direttamente, per l'attività di organizzazione del settore gestita dal C.C.U.G.;
 - b) da ogni Comitato regionale per l'attività della propria sezione regionale e per i rimborsi delle spese degli ufficiali di gara ad essa appartenenti, sia per l'attività tipica sia per quella atipica.

Articolo 10 - Organizzazione del settore degli ufficiali di gara

1. L'organizzazione del settore si distingue in centrale e periferica.
2. Costituiscono l'organizzazione centrale:
 - a) il Presidente del C.C.U.G.;
 - b) il Comitato centrale degli ufficiali di gara (C.C.U.G.);
 - c) la Consulta nazionale dei Fiduciari degli ufficiali di gara regionali.
3. Costituiscono l'organizzazione periferica:
 - a) il Fiduciario degli ufficiali di gara regionale (F.U.R.);
 - b) il Direttivo della sezione regionale (D.S.R.);
 - c) il Fiduciario degli ufficiali di gara provinciale (F.U.P.).

Articolo 11 - Requisiti per le cariche - Durata

1. La carica di dirigente del settore può essere ricoperta solo da tesserati che si trovino nelle condizioni previste dallo Statuto per l'eleggibilità alle cariche federali.
2. Le cariche hanno la durata di un biennio.
3. Nel caso di nomina infra-biennale, la durata in carica è limitata al residuo del biennio in corso.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Articolo 12 - Presidente del Comitato centrale degli ufficiali di gara (C.C.U.G.)

1. Il Presidente del C.C.U.G. viene nominato dal Consiglio federale che lo sceglie tra i Giudici arbitri.
2. Il Presidente:
 - a) convoca almeno quattro volte all'anno e presiede le riunioni del C.C.U.G., per le quali redige l'ordine del giorno;
 - b) convoca e presiede la Consulta nazionale dei F.U.R.;
 - c) propone al C.C.U.G. la nomina del segretario del medesimo;
 - d) cura i rapporti con gli altri organi federali;
 - e) prende decisioni d'urgenza, salva successiva ratifica del C.C.U.G., che deve essere sollecitamente convocato al riguardo;
 - f) ha facoltà di delegare, per specifiche funzioni, le proprie prerogative ad altro componente del C.C.U.G.
3. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate, limitatamente al periodo di impedimento, dal componente del C.C.U.G. designato dallo stesso Presidente o, in mancanza, dal più anziano di età.

Articolo 13 - Comitato centrale degli ufficiali di gara (C.C.U.G.)

1. Il C.C.U.G. è nominato dal Consiglio federale ed è costituito dal Presidente e da un numero minimo di sei componenti che può, di volta in volta, essere aumentato dal Consiglio federale in relazione alle esigenze funzionali del settore.
2. Il C.C.U.G. è autonomo, ma risponde al Consiglio federale dell'efficienza del settore.
3. Le riunioni del C.C.U.G. sono valide se è presente almeno la maggioranza dei componenti; esso delibera a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
4. Il C.C.U.G. si organizza in sottocommissioni per l'espletamento delle proprie funzioni.

Articolo 14 - Compiti del Comitato centrale degli ufficiali di gara (C.C.U.G.)

1. Il C.C.U.G.:
 - a) dirige e controlla tutta l'attività del settore, emanando circolari esplicative;
 - b) propone al Consiglio federale, tramite la Commissione regolamenti, modifiche od integrazioni del presente Regolamento;
 - c) nomina il segretario, su proposta del Presidente;
 - d) nomina i F.U.R. ed i componenti dei D.S.R., sentito il parere dei Comitati regionali di competenza;
 - e) propone al Consiglio federale la nomina dei Giudici arbitri benemeriti;
 - f) predispone, dopo aver raccolto le previsioni dell'attività delle singole sezioni regionali, un piano di spesa per il funzionamento del settore degli ufficiali di gara, da sottoporre all'approvazione del Consiglio federale per l'inserimento nel bilancio preventivo della F.I.T.; in tale piano di spesa sono distinte le spese necessarie all'attività gestita dal C.C.U.G. da quelle necessarie all'attività gestita dalle singole sezioni regionali;
 - g) propone annualmente al Consiglio federale, per la necessaria approvazione, le tabelle dei rimborsi delle spese agli ufficiali di gara;
 - h) indice, almeno una volta all'anno, la Consulta nazionale dei F.U.R.;
 - i) controlla e coordina l'organizzazione periferica del settore;
 - j) cura la tenuta degli Albi degli ufficiali di gara, adottando i provvedimenti relativi ai movimenti nei quadri;
 - k) tiene uno schedario delle prestazioni degli ufficiali di gara inseriti nei quadri nazionali, relativo alle designazioni effettuate dal C.C.U.G.;
 - l) stabilisce i programmi, le modalità d'esame e le prove per l'ottenimento e il passaggio di qualifica inviando ai D.S.R. la documentazione necessaria;
 - m) organizza convegni e corsi di aggiornamento ed invia periodicamente ai D.S.R. i programmi per le riunioni periferiche d'aggiornamento, nonché quiz, simulazioni e casistica da sottoporre agli Ufficiali di gara anche al di fuori di dette riunioni;
 - n) ammette gli ufficiali di gara, a proprio insindacabile giudizio, ma anche su segnalazione dei F.U.R., a partecipare a corsi internazionali idonei per conseguire la qualifica di ufficiale di gara internazionale certificato;
 - o) organizza corsi di preparazione per la partecipazione ai corsi internazionali;

- p) designa i Giudici arbitri, gli Arbitri ed i Commissari di campo per le manifestazioni di propria competenza;⁽²⁾
- q) propone annualmente Arbitri internazionali e Giudici arbitri internazionali agli organismi internazionali per la direzione di manifestazioni da questi approvate;
- r) propone al Consiglio federale premi per gli ufficiali di gara meritevoli;
- s) propone al Consiglio federale l'assegnazione del distintivo d'onore agli ufficiali di gara meritevoli;
- t) sorveglia la puntualità dell'invio della documentazione delle manifestazioni, effettuandone la revisione tecnica;
- u) adotta provvedimenti tecnici nei confronti degli ufficiali di gara;
- v) non può designare e vieta le designazioni degli ufficiali di gara sottoposti a procedimento disciplinare;
- w) cura la pubblicazione negli Atti ufficiali dell'elenco degli ufficiali di gara inseriti nei quadri nazionali.

Articolo 15 - Segretario del Comitato centrale degli ufficiali di gara (C.C.U.G.)

- 1. Il C.C.U.G. nomina il proprio segretario su proposta del Presidente.
- 2. Se nominato al di fuori dei componenti, partecipa alle riunioni del C.C.U.G. senza diritto di voto.
- 3. Redige il verbale delle riunioni firmandolo congiuntamente al Presidente.
- 4. Cura l'attuazione delle deliberazioni del C.C.U.G., inviandone copia ai Direttivi del settore ed al Consiglio federale.
- 5. Il segretario del C.C.U.G., sia se nominato tra i componenti del C.C.U.G., sia se nominato al di fuori di essi, svolge le sue funzioni a titolo gratuito.

Articolo 16 - Consulta nazionale dei Fiduciari degli ufficiali di gara regionali (F.U.R.)

- 1. La Consulta nazionale dei F.U.R. è composta dal C.C.U.G. e dai F.U.R.
- 2. È indetta dal C.C.U.G. almeno una volta all'anno per dibattere i problemi del settore, l'organizzazione e la conduzione dello stesso; viene convocata dal Presidente del C.C.U.G. anche su richiesta della maggioranza dei F.U.R..
- 3. È presieduta dal Presidente del C.C.U.G.; funge da segretario il segretario del C.C.U.G., che redige il verbale delle riunioni, firmandolo congiuntamente al Presidente, e lo invia al Consiglio federale ed a tutti i F.U.R..

CAPO III

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Articolo 17 - Sezioni regionali

- 1. In ogni regione è costituita la sezione regionale degli ufficiali di gara, che per la propria attività si avvale di norma della sede e delle strutture del Comitato regionale.
- 2. È retta dal D.S.R..

Articolo 18 - Fiduciario degli ufficiali di gara regionale (F.U.R.)

- 1. Viene nominato dal C.C.U.G. per un biennio, sentito il parere del Comitato regionale di competenza, tra i Giudici arbitri appartenenti alla sezione.
- 2. Il F.U.R.:
 - a) quando non è componente del Comitato regionale, partecipa alle riunioni dello stesso, con voto consultivo;
 - b) propone al D.S.R. la nomina del segretario, per l'espletamento, nell'ambito dello stesso, delle medesime funzioni del segretario del C.C.U.G., scegliendolo tra i componenti del D.S.R. o tra gli ufficiali di gara della sezione regionale; la funzione di segretario del D.S.R. viene svolta sempre a titolo gratuito;
 - c) per la sede della sezione si avvale di quella del Comitato regionale, utilizzando le strutture federali esistenti;
 - d) convoca e presiede le riunioni del D.S.R.;
 - e) propone al C.C.U.G. i candidati da ammettere agli esami per il passaggio di livello.
- 3. In caso di impedimento del F.U.R., le sue funzioni vengono temporaneamente esercitate dal componente del D.S.R. più anziano di età.

⁽²⁾ vedi articolo 24

Articolo 19 - Direttivo della sezione regionale (D.S.R.)

1. È costituito dal F.U.R., che lo presiede, e da un minimo di due ad un massimo di sei componenti nominati dal C.C.U.G., su proposta del F.U.R. di competenza, fra tutti gli ufficiali di gara della regione, sentito il parere del Comitato regionale di competenza.
2. Il D.S.R.:
 - a) organizza e gestisce l'attività della sezione regionale;
 - b) coordina e controlla l'attività dei F.U.P.;
 - c) nomina il segretario, su proposta del F.U.R.;
 - d) nomina i F.U.P., sentito il parere del Comitato provinciale competente;
 - e) sostituisce i F.U.P., in caso di loro impedimento, per qualsiasi motivo o a causa di dimissioni;
 - f) invia annualmente al C.C.U.G. una previsione dell'attività della sezione regionale;
 - g) provvede al controllo delle note spese che trasmette al Comitato regionale per il rimborso agli ufficiali di gara della sezione regionale, sia per l'attività tipica sia per l'attività atipica;
 - h) presenta annualmente al C.C.U.G. una relazione sull'attività svolta dalla sezione regionale;
 - i) indice ed organizza i corsi di reclutamento degli Ufficiali di gara e le riunioni di aggiornamento, su indicazione del C.C.U.G.;
 - j) indice le sessioni di esami per i primi e secondi livelli dei Giudici arbitri, su indicazione del C.C.U.G.;
 - k) propone al C.C.U.G. i candidati per il passaggio ai terzi livelli dei Giudici arbitri;
 - l) segnala al C.C.U.G. gli ufficiali di gara idonei a partecipare ai corsi internazionali per l'ottenimento della certificazione;
 - m) propone al C.C.U.G. gli ufficiali di gara meritevoli per l'assegnazione di distintivi d'onore e premi.
 - n) aggiorna gli Albi regionali degli ufficiali di gara, inserendoli nei quadri regionali o proponendoli al C.C.U.G. per l'inserimento nei quadri nazionali;
 - o) tiene uno schedario dell'attività degli ufficiali di gara della sezione regionale e trasmette a fine anno al C.C.U.G. un prospetto riassuntivo in cui siano espresse, per ciascuno elemento, la valutazione e la segnalazione per eventuali premi o movimenti nei quadri;
 - p) indice le riunioni programmatiche di coordinamento degli istruttori dei corsi di esami e delle riunioni di aggiornamento;
 - q) indice, almeno due volte all'anno, le riunioni con i F.U.P.;
 - r) controlla l'operato degli ufficiali di gara in tutte le manifestazioni che si svolgono nella regione;
 - s) designa i Giudici arbitri, gli Arbitri e i Commissari di campo nelle manifestazioni di propria competenza;⁽³⁾
 - t) sorveglia la puntualità dell'invio della documentazione delle manifestazioni, effettuandone la revisione tecnica;
 - u) per le gare che si svolgono nella propria regione:
 - 1) comunica al C.C.U.G. i provvedimenti di carattere tecnico adottati nei confronti di ufficiali di gara appartenenti alla propria sezione;
 - 2) segnala al C.C.U.G. eventuali mancanze tecniche di ufficiali di gara appartenenti a sezioni diverse dalla propria;
 - v) mantiene rapporti frequenti con il C.C.U.G. e con i F.U.P.;
 - w) nomina gli istruttori per i corsi di esame e per le riunioni di aggiornamento.
3. Il D.S.R., per l'espletamento delle proprie funzioni, può attribuire ai singoli componenti mansioni specifiche e, in particolare, nomina, preferibilmente tra i suoi componenti, l'Addetto regionale arbitri (A.R.A.).

Articolo 20 - Fiduciario degli ufficiali di gara provinciale (F.U.P.)

1. Viene nominato dal D.S.R., sentito il parere del Comitato provinciale di competenza, tra i Giudici arbitri della provincia.
2. Il F.U.P.:
 - a) controlla l'attività degli ufficiali di gara della provincia, avendo con gli stessi contatti frequenti;
 - b) tiene, per ogni ufficiale di gara, una scheda personale contenente l'attività svolta (designazioni, riunioni di aggiornamento, risposte ai questionari, attività atipica, ecc);
 - c) per svolgere le sue funzioni utilizza le strutture federali esistenti in provincia;
 - d) redige annualmente una previsione dell'attività provinciale e la invia al D.S.R.;
 - e) quando non è componente del Comitato provinciale, partecipa alle riunioni dello stesso, con voto consultivo;
 - f) convoca almeno quattro riunioni di aggiornamento all'anno per tutti gli ufficiali di gara della provincia secondo le direttive del D.S.R.;
 - g) designa i Giudici arbitri, gli Arbitri ed i Commissari di campo per le manifestazioni di propria competen-

⁽³⁾ vedi articolo 25

- za;⁽⁴⁾
- h) sorveglia la puntualità dell'invio della documentazione delle manifestazioni, effettuandone la revisione tecnica;
 - i) per le gare che si svolgono nella propria provincia:
 - 1) comunica al D.S.R. i provvedimenti di carattere tecnico adottati nei confronti degli ufficiali di gara della provincia;
 - 2) segnala al D.S.R. eventuali mancanze tecniche di ufficiali di gara appartenenti ad altre province;
 - j) organizza corsi di preparazione agli esami e riunioni di aggiornamento di intesa con il D.S.R.;
 - k) svolge ogni altra attività, analogamente al D.S.R., per assicurare la migliore organizzazione e la più efficiente attività nella provincia.

Articolo 21 - Dimissioni ed impedimenti

- 1. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, a continuare a svolgere le funzioni di dirigente del settore, chi lo ha nominato provvede sollecitamente alla sua sostituzione.

Articolo 22 - Provvedimenti in caso di mancato funzionamento

- 1. In caso di manifesto mancato funzionamento di un F.U.R. o di un D.S.R. o di un F.U.P., il C.C.U.G., al fine di garantire i servizi di competenza delle sezioni, sentiti anche il Comitato regionale ed il Comitato provinciale di competenza:
 - a) deve convocare in via preliminare ed ascoltare singolarmente e collegialmente i dirigenti interessati;
 - b) dispone per le eventuali sostituzioni necessarie.

CAPO IV

DESIGNATORI

Articolo 23 – Norme comuni

- 1. Il C.C.U.G., il D.S.R. ed il F.U.P. devono effettuare le designazioni degli ufficiali di gara per le manifestazioni di rispettiva competenza.
- 2. L'ufficiale di gara può essere designato per manifestazioni che si svolgono contemporaneamente, solo se disputate nello stesso impianto.
- 3. Le designazioni effettuate devono essere comunicate per iscritto, oltre che all'ufficiale di gara designato, anche all'affiliato organizzatore od ospitante la manifestazione; inoltre le designazioni effettuate dal C.C.U.G. devono essere comunicate per iscritto anche al D.S.R. di appartenenza del designato e, quelle effettuate dal D.S.R., al F.U.P. della provincia di appartenenza del designato.
- 4. Ogni designazione deve essere annotata nella scheda personale dell'ufficiale di gara, a cura del designante.

Articolo 24 - Designazioni di competenza del Comitato centrale degli ufficiali di gara (C.C.U.G.)

- 1. Sono di competenza del C.C.U.G. le designazioni degli ufficiali di gara relative a:
 - a) tutte le manifestazioni internazionali, con eccezione di quelle il cui regolamento prevede la competenza di un organo internazionale diverso;
 - b) tutte le manifestazioni la cui approvazione spetti agli organi centrali della Federazione;
 - c) tutti i Campionati nazionali individuali;
 - d) il Campionato a squadre degli affiliati - serie A e B, ed il tabellone nazionale della serie C;
 - e) i gironi finali dei Campionati a squadre giovanili e veterani;
 - f) le manifestazioni finali di competizioni nazionali giovanili.
- 2. Il C.C.U.G. può riservarsi la designazione per altre manifestazioni di particolare importanza, così come può delegare il D.S.R. per designazioni relative a specifiche manifestazioni.

Articolo 25 - Designazioni di competenza del Direttivo della sezione regionale (D.S.R.)

- 1. Sono di competenza del D.S.R. le designazioni degli ufficiali di gara relative a:
 - a) tutte le manifestazioni la cui approvazione spetti al Comitato regionale, salva la competenza del F.U.P.;

⁽⁴⁾ vedi articolo 26

- b) tutte le manifestazioni la cui approvazione spetti agli organi centrali della Federazione, salva la competenza del C.C.U.G.;
 - c) le fasi regionali dei Campionati nazionali individuali;
 - d) il Campionato a squadre degli affiliati – divisioni regionali;
 - e) le fasi eliminatorie regionali e nazionali dei Campionati a squadre giovanili e veterani;
 - f) le fasi regionali di manifestazioni nazionali giovanili.
- 2. Il D.S.R. può, altresì, essere delegato dal C.C.U.G. per designazioni relative a specifiche manifestazioni.
 - 3. Il D.S.R. può, infine, delegare il F.U.P. per designazioni relative a specifiche manifestazioni.

Articolo 26 - Designazioni di competenza del Fiduciario degli ufficiali di gara provinciale (F.U.P.)

- 1. Sono di competenza del F.U.P. le designazioni degli ufficiali di gara relative a:
 - a) tutte le manifestazioni provinciali individuali ed a squadre;
 - b) le eventuali fasi provinciali dei Campionati nazionali individuali;
 - c) il Campionato a squadre degli affiliati – eventuali divisioni provinciali;
 - d) le eventuali fasi eliminatorie provinciali dei Campionati a squadre giovanili e veterani;
 - e) le fasi comunali e provinciali di competizioni nazionali giovanili.
- 2. Il F.U.P. può essere delegato dal D.S.R. per designazioni relative a specifiche manifestazioni.

TITOLO TERZO

INQUADRAMENTO DEGLI UFFICIALI DI GARA

CAPO I NORME COMUNI

Articolo 27 – Categorie, classificazioni speciali e inquadramenti

1. Gli ufficiali di gara si distinguono nelle seguenti categorie:
 - a) assistenti dell'Arbitro;
 - b) Arbitri;
 - c) Giudici arbitri.
2. Gli assistenti dell'Arbitro non hanno inquadramento ufficiale; vengono istruiti ed utilizzati all'occorrenza.
3. Il tesserato, non iscritto negli Albi, che viene chiamato per occasione a svolgere le funzioni di ufficiale di gara, viene considerato tale a tutti gli effetti nell'ambito dell'attività prestata.
4. Gli ufficiali di gara hanno altresì le seguenti classificazioni speciali:
 - a) Allievi arbitri;
 - b) ufficiali di gara attivi;
 - c) ufficiali di gara inattivi.
5. Entro la fine di ogni anno, il C.C.U.G. definisce il numero complessivo degli ufficiali di gara necessari per i quadri nazionali dell'anno successivo e ne determina l'elenco nominativo, diviso per livelli, tenuto conto dell'attività svolta da ogni singolo ufficiale di gara e delle indicazioni dei D.S.R..
6. Tutti gli ufficiali di gara non inclusi nell'elenco precedente fanno parte dei quadri regionali.

Articolo 28 - Albi

1. Gli ufficiali di gara sono iscritti nell'Albo dei Giudici arbitri o nell'Albo degli Arbitri.
2. Gli Allievi arbitri sono iscritti in una sezione speciale dell'Albo degli Arbitri.
3. Gli iscritti negli Albi sono di diritto iscritti alla sezione regionale di residenza.

Articolo 29 - Requisiti

1. Possono essere iscritti negli Albi i tesserati che possiedono i seguenti requisiti:
 - a) siano cittadini italiani o cittadini stranieri che parlino correntemente la lingua italiana;
 - b) siano residenti in Italia;
 - c) non abbiano riportato condanne per delitti dolosi;
 - d) non siano stati assoggettati, da parte del CONI o di una Federazione sportiva nazionale o di una disciplina associata, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
 - e) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età i Giudici arbitri e gli Arbitri o il dodicesimo gli Allievi arbitri;
2. Il settore degli ufficiali di gara si riserva di chiedere agli interessati idonea documentazione dei suddetti requisiti.

Articolo 30 - Incompatibilità

1. Le incompatibilità sono di due tipi:
 - a) incompatibilità a svolgere attività tipica di ufficiale di gara;
 - b) incompatibilità fra cariche federali o sociali.
2. Non possono svolgere l'attività tipica di Arbitro o di Giudice arbitro nelle manifestazioni approvate dalla F.I.T., fatte salve quelle internazionali:
 - a) i componenti del Consiglio federale;
 - b) i componenti del C.C.U.G.;
 - c) i Giudici sportivi nazionale e regionali ed i loro sostituti, i componenti della Corte federale e della Corte d'appello federale, il Procuratore federale ed i suoi sostituti;
 - d) il Commissario di gara nazionale ed i suoi supplenti.

3. Non possono svolgere l'attività tipica di Arbitro o di Giudice arbitro nell'ambito dell'attività di competenza dei rispettivi Comitati regionali:
 - a) il Presidente del Comitato regionale;
 - b) il F.U.R.;
 - c) il Commissario di gara regionale ed i suoi supplenti.
4. I F.U.P. non possono svolgere attività tipica di Arbitro o di Giudice arbitro nell'ambito della provincia.
5. Sono incompatibili tra loro, e quindi non cumulabili, le cariche di dirigenti del settore degli ufficiali di gara.

Articolo 31 - Ufficiali di gara inattivi

1. Gli ufficiali di gara sono classificati inattivi per i seguenti motivi:
 - a) non aver svolto l'attività annuale minima prevista;
 - b) non aver partecipato alle riunioni di aggiornamento nel numero previsto;
 - c) a domanda dell'interessato al C.C.U.G. tramite il D.S.R.;
 - d) incompatibilità sopravvenuta a svolgere attività tipica.
2. Gli ufficiali di gara classificati inattivi, salvi i casi di incompatibilità, non vengono più designati e perdono i benefici previsti per la categoria.
3. Della classificazione di inattività viene fatta menzione negli Albi.

Articolo 32 - Ufficiali di gara internazionali certificati

1. Sono ufficiali di gara internazionali certificati gli Arbitri ed i Giudici arbitri che ottengono la certificazione prevista dagli organismi internazionali riconosciuti dalla International Tennis Federation (I.T.F.) e prestano la loro opera sotto il controllo della F.I.T. e degli organismi internazionali.
2. Gli ufficiali di gara che conseguono la certificazione sono nominati d'ufficio, dal C.C.U.G., ufficiali di gara internazionali certificati e mantengono tale qualifica fino all'eventuale perdita della certificazione ed il conseguente ritorno nella qualifica precedentemente acquisita.

Articolo 33 - Direttore di gara

1. In ogni manifestazione, sia individuale sia a squadre, l'Affiliato ospitante deve mettere a disposizione del Giudice arbitro almeno un collaboratore, maggiorenne e responsabile, che lo rappresenti e che sia, suo tramite, tesserato alla F.I.T.
2. Detto collaboratore, denominato Direttore di gara, attua le disposizioni e le richieste di carattere tecnico ed organizzativo del Giudice arbitro.
3. La mancata designazione del Direttore di gara e le sue inadempienze costituiscono infrazioni disciplinari.
4. Il Direttore di gara non può gareggiare nella manifestazione per la quale è incaricato.

CAPO II

ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Articolo 34 - Assistenti dell'Arbitro

1. Può essere chiamato ad esercitare le mansioni di assistente dell'Arbitro chiunque possieda buona vista, buon udito, capacità di attenzione e sia a conoscenza delle norme da applicare.
2. Gli assistenti dell'Arbitro sono scelti preferibilmente tra gli ufficiali di gara e, comunque, tra i tesserati alla F.I.T.
3. Il Giudice arbitro provvede alla designazione e l'Arbitro all'attribuzione dei compiti.
4. Ogni contestazione dei giocatori agli assistenti dell'Arbitro va considerata come infrazione disciplinare.

Articolo 35 - Suddivisione degli assistenti dell'Arbitro

1. Gli assistenti dell'Arbitro si suddividono in:
 - a) Giudici di linea (di fondo, laterale, di battuta e centrale di battuta);
 - b) Giudici di fallo di piede;
 - c) Giudici di rete.

CAPO III

ARBITRI

Articolo 36 – Funzione arbitrale

1. Svolge la funzione di arbitro qualsiasi tesserato, preferibilmente ufficiale di gara, incaricato dal Giudice arbitro a dirigere un incontro, con i pieni poteri di applicazione delle Regole di tennis e del Regolamento tecnico sportivo durante l'incontro stesso e con facoltà di proposta al Giudice arbitro di applicazione del Regolamento di giustizia.
2. Per ottenere la qualifica federale è necessario avere i requisiti⁽⁵⁾ e superare gli esami previsti.⁽⁶⁾

Articolo 37 - Qualifiche e classificazioni degli Arbitri

1. Gli Arbitri hanno le seguenti qualifiche:
 - a) Arbitri;
 - b) Arbitri internazionali certificati.
2. Gli Arbitri hanno altresì le seguenti classificazioni speciali:
 - a) Allievi arbitri;
 - b) Arbitri attivi;
 - c) Arbitri inattivi.

Articolo 38 - Arbitro

1. Si ottiene la qualifica di Arbitro e la relativa iscrizione nell'Albo a seguito dell'esame previsto.
2. Sono ammessi a sostenere l'esame coloro che possiedono i requisiti ed inoltre:
 - a) abbiano compiuto il dodicesimo anno di età;
 - b) risultino idonei, previa presentazione di documentazione medica che attesti una buona condizione fisica generale con particolare riguardo alla vista ed all'udito.
3. Gli Arbitri sono abilitati ad arbitrare, sull'intero territorio nazionale, incontri di qualsiasi manifestazione approvata dalla F.I.T.

Articolo 39 - Arbitro internazionale certificato

1. Gli Arbitri, per conseguire la qualifica di Arbitro internazionale certificato, devono superare il corso previsto dagli organismi internazionali.
2. Gli Arbitri internazionali certificati sono abilitati ad arbitrare, anche all'estero, incontri di qualsiasi manifestazione approvata dalla F.I.T. o da organismi internazionali da essa riconosciuti.

Articolo 40 - Allievo arbitro

1. Sono Allievi arbitri i tesserati che, pur avendo superato l'esame previsto per Arbitro, non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età.
2. Gli Allievi arbitri sono iscritti in una sezione speciale dell'Albo degli Arbitri ed hanno diritto di fregiarsi del distintivo previsto e ricevono una tessera di riconoscimento rilasciata dal F.U.R..
3. La loro utilizzazione è riservata al D.S.R. o al F.U.P. per le attività di rispettiva competenza e, comunque, al Giudice arbitro della manifestazione.
4. Al compimento del diciottesimo anno di età, previo parere favorevole del F.U.P., ottengono automaticamente la qualifica di Arbitro.

⁽⁵⁾ vedi articolo 29 e articoli 38, 39, 40

⁽⁶⁾ vedi articolo 83

CAPO IV
GIUDICI ARBITRI

Articolo 41- Giudici arbitri

1. I Giudici arbitri sono gli ufficiali di gara cui è affidata la responsabilità della direzione tecnica e disciplinare delle manifestazioni agonistiche.
2. Si ottiene la qualifica di Giudice arbitro a seguito di esame.

Articolo 42 - Qualifiche dei Giudici arbitri

1. I Giudici arbitri in relazione alla funzione che svolgono sono divisi :
 - a) Giudici arbitri di torneo (GAT) divisi in tre livelli operativi (GAT1, GAT2 e GAT3);
 - b) Giudici arbitri di Campionato a squadre (GAC) divisi in tre livelli operativi (GAC1, GAC2, GAC3)
2. Le due qualifiche sono ottenute separatamente, ma possono essere cumulate.
3. I Giudici arbitri hanno, altresì, le seguenti classificazioni speciali:
 - a) Giudici arbitri internazionali certificati;
 - b) Giudici arbitri benemeriti;
 - c) Commissari di campo;
 - d) Giudici arbitri attivi;
 - e) Giudici arbitri inattivi.

Articolo 43 - Giudice arbitro di primo livello (GAT1 e GAC1)

1. Per conseguire la qualifica di Giudice arbitro di primo livello (GAT1 e GAC1) occorre:
 - a) possedere i requisiti;⁽⁷⁾
 - b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
 - c) presentare la domanda al competente F.U.R., anche tramite il F.U.P.;
 - d) frequentare il corso per GAT o per GAC;
 - e) superare le prove d'esame.⁽⁸⁾
2. I Giudici arbitri di primo livello (GAT1 e GAC1) che hanno superato l'esame, sono iscritti nell'Albo ed hanno diritto di fregiarsi del distintivo previsto.

Articolo 44 - Giudice arbitro di secondo livello (GAT2 e GAC2) e di terzo livello (GAT3 e GAC3)

1. Il passaggio da un livello all'altro della stessa qualifica (GAT o GAC) avviene a seguito di esame.⁽⁹⁾
2. I tecnici iscritti negli albi e negli elenchi mantengono sempre l'inquadramento al primo livello.

Articolo 45 - Giudice arbitro internazionale certificato

1. I Giudici arbitri, per conseguire la qualifica di Giudice arbitro internazionale certificato, devono superare il corso previsto dagli organismi internazionali.
2. I Giudici arbitri internazionali certificati sono abilitati a dirigere, anche all'estero, tutte le manifestazioni approvate dalla F.I.T. o dagli organismi internazionali riconosciuti dalla International Tennis Federation (I.T.F.).

Articolo 46 - Giudice arbitro benemerito

1. Possono essere nominati Giudici arbitri benemeriti i Giudici arbitri che:
 - a) hanno acquisito particolari benemeritenze nel campo delle attività della categoria ed hanno diretto importanti

⁽⁷⁾ vedi articolo 29

⁽⁸⁾ vedi articolo 84

⁽⁹⁾ vedi articolo 84

- manifestazioni per almeno venti anni di attività;
 - b) non hanno mai subito sanzioni inibitive.
2. La nomina dei Giudici arbitri benemeriti è di competenza del Consiglio federale, su proposta del C.C.U.G.

Articolo 47 - Commissario di campo

1. La funzione di Commissario di campo è svolta, permanentemente o per incarico, da Giudici arbitri.
2. Sono Commissari di campo permanenti nell'ambito delle rispettive competenze, anche delegate:
 - a) i F.U.P.;
 - b) i F.U.R.;
 - c) il Presidente ed i componenti del C.C.U.G.
3. I Commissari di campo permanenti non possono svolgere attività tipica di Giudice arbitro nell'ambito di competenza, fatte salve le manifestazioni internazionali.
4. Possono inoltre essere nominati altri Commissari di campo da incaricare per singole manifestazioni.
5. Il C.C.U.G. compila annualmente l'elenco dei Giudici arbitri di provata esperienza abilitati a svolgere le funzioni di Commissario di campo, anche su proposta dei D.S.R.
6. Il C.C.U.G., il D.S.R. e il F.U.P. designano i Commissari di campo per incarico, nell'ambito delle rispettive competenze, tra i Giudici arbitri abilitati.
7. I Commissari di campo, presenti sul luogo della manifestazione, assumono la direzione della stessa in caso di irreperibilità di Giudici arbitri.

TITOLO QUARTO

IMPIEGO E SOSTITUZIONE DEGLI UFFICIALI DI GARA

CAPO I

ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Articolo 48 - Impiego degli assistenti dell'Arbitro

1. Quando l'importanza dell'incontro o le condizioni di visibilità lo richiedono, il Giudice arbitro può nominare assistenti dell'Arbitro.

Articolo 49 - Sostituzione degli assistenti dell'Arbitro

1. Gli assistenti dell'Arbitro possono essere sostituiti, per evidente inefficienza od imperizia, a giudizio del Giudice arbitro o dell'Arbitro dell'incontro.
2. I giocatori dell'incontro devono rivolgersi, per reclami o rimostranze verso l'operato dell'assistente, esclusivamente all'Arbitro dell'incontro il quale decide inappellabilmente sulle questioni di fatto.

CAPO II

ARBITRI

Articolo 50 - Impiego degli Arbitri

1. L'impiego degli Arbitri è obbligatorio e l'incarico per i singoli incontri spetta al Giudice arbitro della manifestazione.
2. La competenza a designare gli Arbitri per le singole manifestazioni è riservata al C.C.U.G., al D.S.R. e al F.U.P., rispettivamente per le manifestazioni di propria competenza.⁽¹⁰⁾
3. È facoltà dell'affiliato organizzatore ed ospitante la manifestazione mettere a disposizione del Giudice arbitro altri Arbitri, oltre a quelli previsti.
4. Il Giudice arbitro deve utilizzare Arbitri o Allievi arbitri iscritti nell'Albo; in mancanza può impiegare altri tesserati, anche se non concorrenti.
5. Negli incontri a squadre il Giudice arbitro accoglie le richieste di arbitraggio paritetico per i soli incontri che non riesca a coprire con Arbitri o Allievi arbitri iscritti nell'Albo.
6. La disponibilità di Arbitri o Allievi arbitri iscritti nell'Albo non esonera i giocatori dall'obbligo dell'arbitraggio; compete al Giudice arbitro della manifestazione valutare se i giocatori chiamati all'arbitraggio abbiano i requisiti necessari.

Articolo 51 - Sostituzione dell'Arbitro

1. Quando il Giudice arbitro accerta che l'Arbitro non svolge correttamente la sua funzione, deve sostituirlo.
2. Quando l'Arbitro ritiene di non essere più in grado di assicurare il regolare svolgimento della gara, sospende l'incontro e riferisce al Giudice arbitro chiedendo di essere sostituito.
3. Il Giudice arbitro, a richiesta del capitano di una squadra o del giocatore in una manifestazione individuale, può inoltre sostituire l'Arbitro di un incontro, per gravi motivi, con altro Arbitro.
4. Quando durante un incontro un giocatore manifesti l'intenzione di chiedere al Giudice arbitro, direttamente o tramite il proprio capitano in un incontro a squadre, la sostituzione dell'Arbitro, questi deve chiamare o far chiamare senza indugi il Giudice arbitro e l'incontro continua fino al sopraggiungere di quest'ultimo.
5. Se il Giudice arbitro non concede la sostituzione dell'Arbitro, la richiesta non può essere ripetuta fino al termine dell'incontro nel quale è stata presentata, ma il Giudice arbitro può provvedervi di sua iniziativa.

⁽¹⁰⁾ vedi articoli 24, 25, 26

CAPO III
GIUDICI ARBITRI

Articolo 52 – Designazione dei Giudici arbitri

1. La competenza a designare i Giudici arbitri è riservata al C.C.U.G., al D.S.R. e al F.U.P, rispettivamente per le manifestazioni di propria competenza.⁽¹⁾
2. Possono designare per la stessa manifestazione, oltre al Giudice arbitro titolare, anche uno o più Giudici arbitri assistenti, tra i quali il Giudice arbitro titolare nomina, all'occorrenza, un supplente.
3. Per Giudice arbitro assistente si intende l'ufficiale di gara che collabora con il Giudice arbitro titolare, avendone gli stessi poteri nei confronti dei giocatori.
4. Per Giudice arbitro supplente si intende il Giudice arbitro che sostituisce ed assume le funzioni e la responsabilità del Giudice arbitro titolare, in caso di sua assenza.
5. Il Giudice arbitro, qualunque sia la sua qualifica, deve accettare la designazione per qualsiasi manifestazione, anche per svolgere mansioni di Giudice arbitro assistente.
6. I responsabili delle designazioni, di norma, devono impiegare i Giudici arbitri tenendo conto del loro livello.
7. I Giudici arbitri benemeriti possono essere impiegati solo a loro richiesta; tale richiesta può essere specifica per singole manifestazioni o generica all'inizio di ogni annata agonistica e può essere accolta purché gli interessati abbiano partecipato al minimo previsto di riunioni di aggiornamento.
8. Per le manifestazioni individuali giovanili, veterani e di IV categoria, possono essere designati:
 - a) un Giudice arbitro di secondo o terzo livello (GAT2 o GAT3), che compila i tabelloni e collabora alla redazione del referto arbitrale;
 - b) un Giudice arbitro di primo livello (GAT1) che dirige la manifestazione e redige il referto arbitrale.
9. Per tale attività tipica i punteggi da assegnare ai due Giudici arbitri sono identici.
10. Per le fasi regionali dei Campionati a squadre giovanili e veterani e per il Campionato degli affiliati – divisione regionale di serie D, può essere designato un Giudice arbitro di primo livello (GAC 1), che sia stato indicato come disponibile per le gare in casa dall'affiliato ospitante all'atto dell'iscrizione al Campionato.

Articolo 53 – Impiego dei Giudici arbitri

1. I GAT1 sono impiegati anche limitatamente alla direzione delle manifestazioni individuali giovanili, veterani e di IV categoria, senza il compito della compilazione dei tabelloni.
2. I GAT2 sono impiegati preferibilmente nella direzione delle manifestazioni individuali giovanili, veterani e di IV categoria, nonché per la compilazione dei tabelloni di manifestazioni la cui direzione è affidata ad un GAT1.
3. I GAT3 sono impiegati per la direzione di tutte le manifestazioni individuali nonché per la compilazione dei tabelloni di manifestazioni la cui direzione è affidata ad un GAT1.
4. I GAC1 sono impiegati limitatamente alle fasi regionali dei Campionati a squadre.
5. I GAC2 sono impiegati fino ai tabelloni nazionali dei Campionati a squadre, con esclusione del Campionato degli affiliati – divisioni nazionali di serie A e B - e dei gironi finali in sede unica di tutti i Campionati.
6. I GAC3 sono impiegati senza limiti in tutti i Campionati a squadre.

Art . 54 - Sostituzione del Giudice arbitro

1. Il Giudice arbitro di una manifestazione, di norma, non deve essere sostituito.
2. In caso di assenza od impedimento del Giudice arbitro designato, qualora sia stato designato anche un Giudice arbitro assistente, questi assume le funzioni di titolare.
3. Qualora i Giudici arbitri assistenti designati siano più di uno, assume le funzioni di titolare quello di livello superiore; a parità di livello, assume le funzioni di titolare il più anziano di età.
4. Quando non sono stati designati Giudici arbitri assistenti ed è possibile avvertire chi è preposto alla designazione, questi provvede alla sostituzione.
5. Nel caso in cui non sia possibile avvertire chi è preposto alla designazione, si provvede alla sostituzione del Giudice arbitro secondo le norme seguenti.

⁽¹⁾ vedi articoli 24,25,26

Articolo 55 - Sostituzione del Giudice arbitro designato per una manifestazione individuale

1. Se il Giudice arbitro designato per una manifestazione individuale risulta assente all'orario fissato per le operazioni preliminari oppure è impedito successivamente nel corso della manifestazione e non è possibile attuare quanto previsto per la sua sostituzione, l'affiliato organizzatore deve immediatamente provvedere a rintracciare altro Giudice arbitro (GAT) per la sostituzione, facendone comunicazione in giornata al F.U.P. o, in sua assenza, al F.U.R.
2. Il Giudice arbitro sostituito assume la direzione della manifestazione a meno che il Giudice arbitro titolare sopraggiunga prima dell'inizio del primo incontro della manifestazione; in questo caso le operazioni già effettuate non si ripetono, salvi necessari completamenti o correzioni.
3. Nel caso in cui non venga rintracciato altro Giudice arbitro per sostituire il titolare assente o impedito, la manifestazione non può avere inizio o non può proseguire.

Articolo 56 - Ritardo ed assenza del Giudice arbitro designato per un incontro a squadre

1. Se il Giudice arbitro designato per un incontro a squadre risulta assente all'orario fissato per le operazioni preliminari, le due squadre devono attenderlo per trenta minuti.
2. Quando l'assenza perdura oltre tale termine, i capitani delle due squadre devono affidare la direzione dell'incontro intersociale ad altro Giudice arbitro (GAC), come segue:
 - a) entrambi i capitani delle due squadre hanno il dovere ed il diritto di ricercare e di segnalare il Giudice arbitro od i Giudici arbitri disponibili, cui affidare la direzione dell'incontro;
 - b) qualora siano presenti più Giudici arbitri, quello di livello più alto o, a parità di livello, quello più anziano di età, assume la direzione dell'incontro; il Giudice arbitro avente diritto può, se lo vuole o su richiesta di altro Giudice arbitro, lasciare a quest'ultimo la direzione dell'incontro;
 - c) il Giudice arbitro disponibile e presente non può essere ricusato;
 - d) se il Giudice arbitro designato sopraggiunge prima dell'inizio del primo incontro individuale, assume senz'altro la direzione dell'incontro intersociale, ma le operazioni già effettuate non si ripetono, salvi necessari completamenti o correzioni;
 - e) se il Giudice arbitro designato sopraggiunge dopo che l'incontro intersociale ha avuto effettivamente inizio, la direzione rimane affidata al Giudice arbitro sostituito, salva decisione diversa di quest'ultimo.
3. Nel caso, infine, che, dopo un'ora dall'orario fissato per le operazioni preliminari, non sia comparso il Giudice arbitro designato e non sia stato possibile provvedere alla sua sostituzione, si avranno le seguenti conseguenze:
 - a) l'incontro non può avere inizio e deve essere rinviato;⁽¹²⁾
 - b) entrambi gli affiliati interessati hanno l'obbligo di informare con telegramma, fax o e-mail, entro e non oltre ventiquattro ore, il Commissario di gara regionale o nazionale, in base alle rispettive competenze.
4. In ogni caso, anche dopo il predetto termine di un'ora, se sopraggiunge il Giudice arbitro designato o altro Giudice arbitro, previo accordo anche verbale dei capitani, l'incontro intersociale può essere disputato ugualmente.
5. Durante lo svolgimento dell'incontro, nel caso di impedimento improvviso del Giudice arbitro titolare, questi è sostituito dal Giudice arbitro assistente, ove designato, o, in mancanza, da altro Giudice arbitro presente e disponibile; nell'impossibilità della sostituzione così come prevista, l'incontro si considera sospeso⁽¹³⁾ e gli affiliati interessati devono darne comunicazione ai sensi del precedente comma 3, punto b).
6. Per le fasi regionali dei Campionati a squadre giovanili e veterani e per il Campionato degli affiliati – divisione regionale di serie D, se non è possibile disputare l'incontro per assenza del Giudice arbitro (GAC) indicato dall'affiliato ospitante, quest'ultimo è soggetto a sanzione pecuniaria.

⁽¹²⁾ salvo quanto previsto nelle Norme attuative e transitorie, articolo 5

⁽¹³⁾ salvo quanto previsto nelle Norme attuative e transitorie, articolo 5

TITOLO QUINTO

COMPITI DEGLI UFFICIALI DI GARA

CAPO I

COMPITI DEGLI ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Articolo 57 - Compiti degli assistenti dell'Arbitro

1. I Giudici di linee di fondo, laterali, della linea centrale di battuta e della linea di battuta chiamano gli "out" delle loro rispettive linee.
2. Il Giudice di rete chiama la "rete" o "net".
3. Il Giudice di fallo di piede chiama i falli di piede della linea di fondo; in sua assenza i falli di piede sono chiamati dal Giudice della linea di fondo.
4. L'assistente dell'Arbitro è competente per il solo compito che gli viene assegnato.
5. Gli assistenti dell'Arbitro hanno, inoltre, i seguenti altri compiti:
 - a) sedere nelle posizioni a loro riservate ed evitare spostamenti nelle fasi di gioco;
 - b) effettuare le chiamate a voce alta e chiara nel modo seguente:
 - 1) "NO", se la palla in gioco tocca il terreno fuori del campo di gioco;
 - 2) "RETE" o "NET", se la battuta tocca la rete;
 - 3) "FALLO DI PIEDE", se il giocatore viola la Regola di tennis 18;
 - c) accompagnare con i seguenti gesti le chiamate o le segnalazioni richieste dall'Arbitro:
 - 1) "NO": braccio allineato con la spalla e disteso lateralmente nella direzione in cui la palla è caduta, palmo della mano rivolto verso l'Arbitro, dita stese e unite;
 - 2) "RETE" o "NET": alzare e stendere il braccio in alto;
 - 3) "PALLA BUONA": mani aperte, palmo rivolto verso il basso, mosse in giù lentamente. Non vi è chiamata per una palla buona; questo segnale è usato in silenzio, se necessario, per confermare una palla buona;
 - 4) "PALLA NON VISTA": se il Giudice di linea non è in grado di giudicare una palla perché non ha potuto vederla, pone le mani aperte sugli occhi, rivolto verso l'Arbitro; non vi è alcuna chiamata per una palla non vista e questo segnale viene usato in silenzio.
6. Le valutazioni degli assistenti dell'Arbitro sono insindacabili, salvo quanto previsto dalla Regola di tennis n. 27 e dalla Appendice V.

CAPO II

COMPITI DELL'ARBITRO

Articolo 58 - Compiti dell'Arbitro

1. L'Arbitro, oltre ai compiti fissati nella Regola di tennis n. 28 e dall'Appendice V, deve osservare le disposizioni che seguono per tutte le fasi della manifestazione nella quale è impegnato.
2. Quando mancano gli assistenti, le loro funzioni sono svolte dall'Arbitro.
3. Il giudizio dell'Arbitro è inappellabile per quanto concerne i fatti, salvo quanto previsto dalla Regola di tennis n. 27 e dalla Appendice V, mentre è soggetto ad appello presso il Giudice arbitro per quanto concerne l'interpretazione delle Regole di tennis e delle altre norme regolamentari inerenti alle stesse.

Articolo 59 - Prima dell'inizio delle gare

1. L'Arbitro, prima dell'inizio delle gare, deve mettersi a disposizione del Giudice arbitro e prendere conoscenza del programma della manifestazione, onde essere sempre presente negli incontri che deve arbitrare con congruo anticipo sul termine fissato.

Articolo 60 - Prima dell'inizio dell'incontro

1. L'Arbitro, prima dell'inizio dell'incontro, deve:
 - a) ritirare il foglio di arbitraggio dal Giudice arbitro, almeno quindici minuti prima dell'orario fissato per l'incontro;
 - b) controllare che il campo di gioco sia agibile, che la rete sia regolarmente tesa e la sua altezza sia regolamentare, che siano stati collocati i paletti di sostegno nelle gare di singolare, che le palle siano regolamentari, che siano nel numero, della marca e tipo previsti per la manifestazione e siano in buono stato, che gli assistenti, se designati, siano regolarmente disposti ed in genere che tutte le condizioni di fatto prescritte dai regolamenti per lo svolgimento dell'incontro siano verificate;
 - c) munirsi di un cronometro, quando non ve ne è uno visibile installato sul campo;
 - d) eseguire il sorteggio per la scelta del campo e della battuta, prendendo nota sul foglio di arbitraggio del giocatore che effettua la prima battuta;
 - e) controllare che l'abbigliamento dei giocatori sia quello prescritto.

Articolo 61 - Avvertimenti ai giocatori

1. Prima del sorteggio l'Arbitro convoca i giocatori e ricorda loro le principali regole che vengono applicate nell'incontro secondo la seguente esemplificazione:
 - a) l'incontro si svolge in due partite su tre con il tie-break in tutte le partite (se non diversamente previsto);
 - b) non vi è riposo tra una partita e l'altra (o diversamente);
 - c) il gioco deve essere continuo, con soli venti secondi per riprendere il gioco tra un punto e l'altro e con novanta secondi di tempo per il cambio di campo, ma non nel corso del tie-break e del primo cambio di campo di ogni partita;
 - d) alla fine di ogni partita, vi è un intervallo che può essere al massimo di centoventi secondi;
 - e) i giocatori sono tenuti ad impegnarsi al massimo delle loro possibilità;
 - f) i giocatori possono ricevere consigli negli incontri a squadre solo dal capitano, se è nel campo, ed al cambio di campo, ma non quando cambiano lato del campo nel corso del tie-break;
 - g) è vietato colpire, calciare oppure lanciare con violenza le palle da tennis, la racchetta od altro equipaggiamento, salvo che ciò avvenga nel logico sviluppo di un punto;
 - h) è vietato abbandonare il campo senza il permesso dell'Arbitro prima che l'incontro sia concluso;
 - i) è vietato dire parole o fare gesti osceni;
 - j) è vietato usare espressioni offensive nei confronti degli ufficiali di gara, degli avversari, degli spettatori o di altre persone;
 - k) è vietato tentare di aggredire o aggredire gli avversari, gli spettatori od altre persone, nonché gli ufficiali di gara, sottolineando che in quest'ultimo caso, oltre all'espulsione dalla manifestazione, è prevista la squalifica per almeno sei mesi e, nei casi più gravi, fino alla radiazione;
 - l) per le infrazioni predette e per le altre contenute nel Codice di comportamento, l'Arbitro può richiedere l'intervento del Giudice arbitro e in ogni caso deve applicare il punteggio penalizzato cumulativo o non cumulativo.
2. Per l'applicazione del punteggio penalizzato cumulativo o non cumulativo, l'Arbitro deve contestare sempre al giocatore l'infrazione commessa.
3. L'esclusione dalla gara, a seguito dell'applicazione del punteggio penalizzato cumulativo per la terza infrazione, è appellabile al Giudice arbitro, che decide seduta stante ed inappellabilmente.

Articolo 62 - Durante lo svolgimento dell'incontro

1. L'Arbitro, durante lo svolgimento degli incontri, deve:
 - a) annunciare ad alta voce il punteggio, chiamando nel corso del gioco sempre prima i punti del battitore;
 - b) aggiornare immediatamente il foglio di arbitraggio;
 - c) annunciare ad alta voce, dopo ogni gioco, il numero di giochi, la partita ed il giocatore in vantaggio;
 - d) annunciare ad alta voce i falli di gioco e, quando vi sono gli assistenti, ripeterne la chiamata solo se necessario;
 - e) correggere il giudizio errato di un Giudice di linea solo quando ha la certezza assoluta e sempre che la suddetta correzione sia fatta immediatamente;
 - f) curare l'efficienza degli assistenti, dando in proposito le opportune disposizioni, provvedere alla loro rotazione sul campo in caso di necessità ed effettuando la loro sostituzione in caso di provata incapacità;
 - g) curare che i giocatori cambino campo dopo il primo gioco ed ogni volta che la somma di giochi di ciascuna partita dà un numero dispari;
 - h) curare l'esatto alternarsi della battuta;
 - i) curare che nelle gare di doppio e nel corso di ogni partita la posizione dei ribattitori resti invariata;
 - j) sospendere il gioco, pronunciando la parola "ALT" quando si verificano fatti che possono pregiudicare la

- regolare prosecuzione dell'incontro (interferenze, intemperanze del pubblico, caduta della rete, riduzione della luce artificiale, ecc.);
- k) controllare che la pausa, tra un punto e il successivo, non superi la durata prestabilita;
 - l) controllare l'esatta durata del riposo regolamentare nelle gare per le quali esso è previsto;
 - m) decidere sull'intenzionalità di ogni temporeggiamento o sospensione di gioco, applicando, se del caso, il punteggio penalizzato cumulativo o non cumulativo;
 - n) valutare la regolarità dei colpi e del comportamento dei giocatori;
 - o) richiamare i giocatori per ogni scorrettezza e segnalare le infrazioni disciplinari al Giudice arbitro per i provvedimenti di sua competenza;
 - p) dirimere le eventuali contestazioni prima di riprendere il gioco;
 - q) applicare il punteggio penalizzato cumulativo o non cumulativo, contestando l'infrazione al giocatore ed annotando le penalizzazioni sul foglio di arbitraggio;
 - r) provvedere al cambio delle palle ed al loro reintegro quando, per qualunque motivo, ne rimangono in gioco meno di tre;
 - s) in assenza del Giudice arbitro, decidere sulla sospensione del gioco quando richiesto da circostanze non dipendenti dai giocatori.

Articolo 63 - Al termine dell'incontro

- 1. L'Arbitro al termine dell'incontro deve:
 - a) completare il foglio d'arbitraggio, sottoscriverlo e consegnarlo al Giudice arbitro;
 - b) riconsegnare l'attrezzatura in uso.

CAPO III

COMPITI DEL GIUDICE ARBITRO

Articolo 64 - Compiti del Giudice arbitro

- 1. Il Giudice arbitro ha le funzioni ed i compiti previsti dai regolamenti e dalle Regole di tennis.
- 2. Ha, inoltre, i compiti specifici indicati negli articoli che seguono, con riferimento alle manifestazioni individuali e, in quanto compatibili, agli incontri a squadre.

Articolo 65 - Appena ricevuta la designazione

- 1. Il Giudice arbitro, appena ricevuta la designazione, deve:
 - a) in caso di rinuncia, comunque motivata, avvisare immediatamente chi lo ha designato;
 - b) prendere contatto con il Direttore di gara per ogni informazione ritenuta utile ai fini di un'ordinata preparazione allo svolgimento dei compiti (numero degli iscritti, sorteggio, compilazione dei tabelloni, ecc.);
 - c) prendere visione del regolamento della manifestazione approvato;
 - d) disporre la propria partenza in modo da prevedere l'arrivo sul luogo della manifestazione con congruo anticipo rispetto all'orario fissato per le operazioni preliminari.

Articolo 66 - Appena giunto sul luogo della manifestazione

- 1. Il Giudice arbitro, appena giunto sul luogo della manifestazione, procede come segue:
 - a) si qualifica, esibendo la tessera di riconoscimento, e prende contatto con il Direttore di gara;
 - b) esegue, insieme al Direttore di gara, un sopralluogo sui campi per verificarne la regolarità ed agibilità; se rileva irregolarità nelle attrezzature, impartisce le opportune disposizioni per la rimozione delle stesse al Direttore di gara, che provvede in merito;
 - c) decide sulla sospensione, rinvio od annullamento della manifestazione nel caso che le irregolarità del campo o delle attrezzature non consentano l'effettuazione della gara e comunque in tutti i casi in cui è impossibile gareggiare;
 - d) controlla la disponibilità delle palle sufficienti per giocare e della marca e tipo fissato, dei fogli di arbitraggio e del cronometro sul campo;
 - e) riunisce i Giudici arbitri assistenti e dà loro le istruzioni necessarie;
 - f) riunisce gli Arbitri designati o che l'organizzazione mette a disposizione, impartendo le istruzioni necessarie per il migliore espletamento delle loro funzioni, e riceve la disponibilità di altri Arbitri presenti;
 - g) riunisce gli eventuali assistenti dell'Arbitro, spiegando loro dettagliatamente i compiti ed il modo di attuar-

li.

Articolo 67 - Prima dell'inizio delle gare

1. Il Giudice arbitro svolge i seguenti compiti prima dell'inizio delle gare:
 - a) accetta le iscrizioni presentate dall'affiliato organizzatore distinte per singole gare previste dal programma della manifestazione, complete di tutte le indicazioni richieste per ogni nominativo iscritto;
 - b) controlla le tessere federali che i concorrenti sono tenuti ad esibirgli e, se lo ritiene, i documenti di riconoscimento; tale controllo può effettuarlo, se necessario, anche nel corso della manifestazione;
 - c) incassa le tasse dovute (fondo perduto, tassa straniero, sub judge, reclami);
 - d) provvede, con le modalità generali stabilite dal Regolamento tecnico sportivo e con quelle particolari stabilite dal regolamento della manifestazione, alla compilazione dei tabelloni;
 - e) provvede, negli incontri a squadre, all'espletamento delle operazioni preliminari;
 - f) prende nota sul referto arbitrale delle teste di serie e del numero delle stesse;
 - g) compila e sottoscrive i tabelloni, segnandovi la data e l'ora in cui sono stati completati, e dispone che il Direttore di gara li esponga al pubblico;
 - h) raccoglie ed allega al referto arbitrale i reclami presentati in relazione alle operazioni preliminari e prende nota di essi sul referto arbitrale stesso, facendoli seguire dalla propria decisione motivata in merito;
 - i) decide, ove necessario, l'orario giornaliero di inizio e di termine del gioco, tenuto conto di quanto previsto dal regolamento della manifestazione;
 - j) compila l'ordine e l'orario di gioco per ciascun incontro e lo consegna al Direttore di gara per l'esposizione al pubblico e per la chiamata dei giocatori da effettuarsi almeno dieci minuti prima dell'orario fissato;
 - k) lascia il proprio recapito al Direttore di gara;
 - l) quando sono designati i Giudici arbitri assistenti, si fa assistere dagli stessi in ogni fase delle operazioni preliminari, in modo da favorire l'acquisizione di esperienza.

Articolo 68 - All'inizio della manifestazione

1. Il Giudice arbitro, all'inizio della manifestazione, svolge i seguenti compiti:
 - a) fa chiamare i giocatori dal Direttore di gara, secondo l'ordine di gioco, e, per i giocatori non ancora controllati, provvede all'identificazione ed al controllo del tesseramento;
 - b) riceve le dichiarazioni liberatorie e le tasse a fondo perduto o sub judge, per i giocatori che non sono in grado di esibire la tessera, e decide sulla loro ammissione a giocare;
 - c) controlla che tutte le attrezzature (sedia dell'Arbitro, microfono, sedie dei giudici, palle, ecc.) siano idonee;
 - d) provvede ad ogni altra incombenza per garantire il regolare inizio delle gare.

Articolo 69 - Nel corso della manifestazione

1. Il Giudice arbitro, nel corso della manifestazione, svolge i seguenti compiti:
 - a) nomina gli Arbitri e, eventualmente, gli assistenti dell'Arbitro e, all'occorrenza, il Giudice arbitro supplente;
 - b) esamina i fogli di arbitraggio man mano che gli vengono consegnati dagli Arbitri, li sottoscrive e dà disposizione al Direttore di gara perché annoti i risultati sul tabellone esposto al pubblico e li annota lui stesso sul proprio tabellone, il quale soltanto fa fede;
 - c) in caso di ritardo nella presentazione di un giocatore, decide se l'incontro debba aver luogo o meno;
 - d) interviene direttamente, quando lo ritiene opportuno, affinché siano rispettate le norme regolamentari;
 - e) provvede alla sostituzione degli assistenti dell'Arbitro, quando lo ritiene necessario;
 - f) provvede alla sostituzione dell'Arbitro, quando lo ritiene indispensabile;
 - g) decide il cambio delle palle, se non già previsto dal regolamento;
 - h) decide se e quando un incontro deve essere interrotto per cause di forza maggiore (pioggia, oscurità, impraticabilità di campo, ecc.) e quando deve essere ripreso dopo l'interruzione;
 - i) ordina all'Arbitro l'applicazione del punteggio penalizzato quando questi non vi provvede;
 - j) per controversie circa l'applicazione delle Regole di tennis e delle altre norme regolamentari inerenti alle stesse, previa sospensione del gioco, decide immediatamente e inappellabilmente dando risposta verbale;
 - k) adotta i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di giustizia⁽¹⁴⁾ e spedisce in giornata al Giudice sportivo competente il relativo rapporto, specificando se ha contestato l'addebito;
 - l) spedisce, inoltre, giornalmente al Giudice sportivo competente il rapporto con la denuncia delle assenze ingiustificate e delle infrazioni disciplinari per le quali non ha potuto adottare provvedimenti;
 - m) adotta gli altri provvedimenti previsti dal Regolamento di giustizia,⁽¹⁵⁾ sia d'ufficio sia su reclamo, che ri-

⁽¹⁴⁾ vedi articolo 54 R.G.

⁽¹⁵⁾ vedi articolo 55 R.G.

- ceve insieme alla tassa federale prevista;
- n) al termine di ogni giornata, predisporre l'orario di gioco per il giorno successivo, incaricando il Direttore di gara di affiggerlo;
 - o) adotta, di intesa con il Direttore di gara, tutti i provvedimenti atti a garantire il regolare svolgimento della manifestazione e che non siano in contrasto con le norme regolamentari.

Articolo 70 - Al termine della manifestazione

- 1. Il Giudice arbitro, al termine della manifestazione, svolge i seguenti compiti:
 - a) completa il referto arbitrale, aggiungendo le proprie valutazioni sull'operato dei Giudici arbitri assistenti e degli Arbitri e le osservazioni sulla collaborazione del Direttore di gara; la mancanza delle valutazioni comporta l'adozione di rilievi tecnici;
 - b) allega al referto arbitrale i tabelloni di gara nel numero di copie richieste, debitamente firmati, completi dei risultati tecnici;
 - c) si trattiene sul luogo delle gare, dopo la conclusione dell'ultimo incontro, ancora trenta minuti, onde consentire la presentazione di eventuali reclami;
 - d) presenta la nota per il rimborso delle spese all'ente competente, al quale rilascia quietanza liberatoria all'atto del pagamento.

Articolo 71 - Dopo la conclusione della manifestazione

- 1. Il Giudice arbitro, dopo la conclusione della manifestazione, svolge i seguenti compiti:
 - a) per le manifestazioni individuali, spedisce, entro cinque giorni, all'organo federale competente, il referto arbitrale e tutti gli allegati, ivi compresi l'elenco dei giocatori, i tabelloni, le tasse riscosse, ecc.;
 - b) per gli incontri a squadre, comunica all'organo federale competente il risultato al termine dell'incontro, spedisce in giornata il referto arbitrale ed i suoi allegati ed invia la nota per il rimborso delle spese al D.S.R. di appartenenza.

CAPO IV

COMPITI DEL COMMISSARIO DI CAMPO

Articolo 72 - Compiti del Commissario di campo

- 1. Il Commissario di campo svolge i seguenti compiti:
 - a) collabora con il Giudice arbitro in materia tecnica;
 - b) interviene autonomamente in materia disciplinare, in assenza del Giudice arbitro, al quale comunica i provvedimenti adottati perché ne faccia menzione nel suo rapporto all'organo giudicante competente;
 - c) interviene autonomamente in materia tecnica-regolamentare, in caso di assenza anche temporanea del Giudice arbitro titolare e di altro Giudice arbitro assistente, e comunica le decisioni adottate al Giudice arbitro;
 - d) controlla l'organizzazione della manifestazione nel suo complesso;
 - e) controlla gli ufficiali di gara durante la manifestazione;
 - f) collabora con il Giudice arbitro titolare nel dare istruzioni a tutti gli ufficiali di gara per un comportamento omogeneo durante la manifestazione;
 - g) assume la direzione della manifestazione controllata in assenza del Giudice arbitro titolare e di altri Giudici arbitri reperibili;
 - h) riferisce riservatamente, usando gli specifici moduli, a chi lo ha designato sulle qualità della direzione del Giudice arbitro titolare e sulle qualità tecnico-regolamentari dei suoi assistenti e degli Arbitri;
 - i) riferisce, sulle eventuali decisioni in materia disciplinare o tecnica-regolamentare che egli stesso ha assunto.

CAPO V
COMPITI ATIPICI

Articolo 73 - Compiti atipici

1. Al di fuori delle designazioni per l'esercizio delle attività tipiche, gli ufficiali di gara possono essere chiamati a svolgere funzioni e compiti atipici, assumendo le seguenti cariche od incarichi:
 - a) dirigente del settore;
 - b) commissario di esami;
 - c) istruttore per i corsi di esame;
 - d) istruttore per le riunioni di aggiornamento.
2. È altresì funzione atipica la partecipazione alle riunioni di aggiornamento.

TITOLO SESTO

RECLUTAMENTO – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO - ESAMI - ATTIVITÀ

CAPO I

RECLUTAMENTO

Articolo 74 - Reclutamento da parte del Direttivo della sezione regionale (D.S.R.)

1. Il D.S.R., nell'attuazione dei programmi disposti dal C.C.U.G., indice, almeno annualmente, corsi per l'esame di Giudice arbitro ed Arbitro, nomina gli istruttori e provvede al coordinamento dell'attività preparatoria.
2. Tutte le spese di organizzazione dei corsi ed il rimborso delle spese agli istruttori sono a carico della sezione.

Articolo 75 - Reclutamento da parte del Fiduciario degli ufficiali di gara provinciale (F.U.P.)

1. Il F.U.P. deve collaborare con il D.S.R. per l'organizzazione dei corsi che si svolgono nella provincia per l'esame di Giudice arbitro e Arbitro.
2. Il F.U.P. cura il reclutamento, particolarmente tra i giovani, nelle zone che sono carenti di ufficiali di gara, nonché tra i tesserati di affiliati che non annoverino ufficiali di gara tra gli associati.

Articolo 76 - Obblighi degli affiliati

1. Gli affiliati debbono favorire il reclutamento degli ufficiali di gara tra i propri tesserati e soprattutto fra i giovani.
2. All'atto dell'affiliazione o della riaffiliazione, l'affiliato deve indicare nel modulo gli ufficiali di gara che annovera tra i propri tesserati.
3. All'atto dell'iscrizione ad un Campionato nazionale a squadre l'affiliato è tenuto ad indicare nel modulo di iscrizione la disponibilità di un Giudice arbitro e di un Arbitro, annoverati preferibilmente fra i propri tesserati.
4. Il Campionato maschile va considerato distinto da quello femminile; la disponibilità prevista nel comma precedente si intende di un Giudice arbitro e di un Arbitro diversi per ciascun Campionato e liberi da altre dichiarazioni di disponibilità.⁽¹⁶⁾
5. Il mancato rispetto di quanto previsto nel comma precedente comporta la non accettazione dell'iscrizione.
6. Non può essere concessa l'approvazione ad organizzare una manifestazione individuale all'affiliato che, nella richiesta, non dichiara la disponibilità di un Giudice arbitro, nonché di due Arbitri, preferibilmente annoverati fra i propri tesserati.⁽¹⁷⁾
7. Il numero di Giudici arbitri ed Arbitri di cui sopra si intende riferito a ciascuna manifestazione.
8. Gli obblighi di cui sopra non riguardano i nuovi affiliati limitatamente al primo anno di affiliazione.⁽¹⁸⁾

CAPO II

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Articolo 77 - Corsi di formazione, riunioni di aggiornamento e strumenti formativi

1. Per l'inquadramento e la qualificazione degli ufficiali di gara il C.C.U.G. organizza annualmente corsi di formazione, indice riunioni di aggiornamento ed invia periodicamente ai D.S.R. strumenti formativi (quiz, simulazioni e casistica) da sottoporre agli ufficiali di gara anche al di fuori delle riunioni di aggiornamento;

⁽¹⁶⁾ salvo quanto previsto nelle norme attuative e transitorie, articolo 2

⁽¹⁷⁾ salvo quanto previsto nelle norme attuative e transitorie, articolo 3

⁽¹⁸⁾ salvo quanto previsto nelle norme attuative e transitorie, articolo 4

2. il C.C.U.G. invia ufficiali di gara a riunioni di aggiornamento tenute all'estero ed a corsi per il conseguimento della classificazione di certificati;
3. il D.S.R. indice le riunioni programmatiche di coordinamento degli istruttori dei corsi di formazione e delle riunioni di aggiornamento.

Articolo 78 - Corsi per Arbitro

1. I corsi per Arbitro si svolgono secondo le istruzioni generali del C.C.U.G. e con l'osservanza delle norme che seguono.
2. **Organizzazione e sede** : vengono indetti dal D.S.R. ed organizzati nelle singole province.
3. **Nomina degli istruttori**: anche su segnalazione del F.U.P., il D.S.R. nomina per ogni corso gli istruttori.
4. **Materie e lezioni**: il corso è teorico e pratico:
 - a) la parte teorica prevede lezioni su:
 - 1) Regole di tennis (R.T.);
 - 2) casistica delle Regole di tennis;
 - 3) codice di comportamento, nel Regolamento tecnico sportivo (R.T.S.);
 - 4) norme riguardanti i compiti e la condotta degli Arbitri, nel Regolamento degli ufficiali di gara (R.U.G.);
 - 5) tecniche di arbitraggio;
 - b) per la parte pratica il partecipante, sotto il controllo degli istruttori, arbitra almeno due incontri ufficiali.
5. **Iscrizioni**: le iscrizioni sono aperte a tutti coloro che hanno compiuto i dodici anni; il Consiglio federale, su proposta del C.C.U.G., può stabilire una tassa di iscrizione.

Articolo 79 - Corsi per Giudice arbitro

1. I corsi per Giudice arbitro si svolgono secondo indicazioni generali del C.C.U.G. e con l'osservanza delle norme che seguono.
2. **Organizzazione e sede** : vengono indetti dal D.S.R. ed organizzati nelle singole province.
3. **Nomina degli istruttori**: il D.S.R. nomina per ogni corso gli istruttori; può nominare come istruttore anche il Giudice sportivo regionale o il suo supplente.
4. **Materie e lezioni**: il corso è teorico e prevede lezioni sulle Carte federali, diversificate per l'ottenimento separato delle qualifiche di Giudice arbitro di torneo (GAT) o di Giudice arbitro di Campionato a squadre (GAC), con particolare riferimento a:
 - a) Regolamento organico (R.O.);
 - b) Regolamento degli ufficiali di gara (R.U.G.);
 - c) Regole di tennis (R.T.) e casistica;
 - d) Regolamento tecnico sportivo (R.T.S.);
 - e) Regolamento dei Campionati a squadre (R.C.S.) (solo per i GAC);
 - f) Regolamento dei Campionati individuali (R.C.I.) (solo per i GAT);
 - g) Regolamento di giustizia (R.G.) (organi ausiliari di controllo regolamentare e disciplinare).
5. **Iscrizioni**: le iscrizioni sono aperte a tutti coloro che hanno compiuto i diciotto anni; il Consiglio federale, su proposta del C.C.U.G., può stabilire una tassa di iscrizione.

Articolo 80 - Riunioni di aggiornamento

1. Le riunioni di aggiornamento sono finalizzate alla diffusione e all'illustrazione delle modifiche regolamentari, nonché alla qualificazione degli ufficiali di gara.
2. Per le riunioni di aggiornamento si osservano le norme che seguono.
3. **Organizzazione e Sede** : vengono indette dal D.S.R., secondo le indicazioni del C.C.U.G., ed organizzate nelle singole province.
4. **Nomina degli istruttori**: il D.S.R. nomina, per ogni riunione, gli istruttori.
5. **Materie**: vanno trattati gli argomenti delle Carte federali, con particolare riguardo a:
 - a) Regole di tennis (R.T.);
 - b) Compilazione di tabelloni (per i GAT);
 - c) Regolamento dei Campionati a squadre (R.C.S.) (per i GAC);
 - d) modifiche regolamentari;
 - e) casistica;
 - f) modulistica;
 - g) condotta e doveri degli ufficiali di gara.

Articolo 81 – Strumenti formativi

1. Il C.C.U.G. invia periodicamente ai D.S.R. quiz, simulazioni e casistica da sottoporre agli Ufficiali di gara al di fuori delle riunioni di aggiornamento.
2. Gli Ufficiali di gara devono far pervenire ai F.U.P. il materiale ricevuto, debitamente compilato e sottoscritto.

Articolo 82 - Corsi per ufficiali di gara certificati

1. Il C.C.U.G. ammette, anche su segnalazione dei D.S.R., gli Arbitri ed i Giudici arbitri che ritiene meritevoli ai corsi indetti dagli organismi internazionali riconosciuti dalla International tennis federation (I.T.F.), per il conseguimento della qualifica di ufficiali di gara certificati.
2. Condizione essenziale per essere ammessi a tali corsi è la buona conoscenza della lingua inglese.

CAPO III

ESAMI

Articolo 83 - Esame per Arbitro

1. Il D.S.R., secondo le indicazioni del C.C.U.G. indice la sessione di esami per Arbitro per la quale osserva le norme che seguono.
2. **Calendario e sede:** il D.S.R. stabilisce il calendario d'esami e ne fissa la sede o le sedi.
3. **Nomina e composizione della commissione:** il D.S.R. nomina per la commissione d'esami tre componenti, di cui almeno uno al suo interno, che funge da Presidente.
4. **Ammissione:** sono ammessi a sostenere l'esame teorico coloro che hanno frequentato il corso ed hanno ottenuto la dichiarazione di valutazione positiva nell'arbitraggio di due incontri, rilasciata dal Giudice arbitro di una manifestazione ufficiale.
5. **Materie:** l'esame teorico verte sulle materie previste per i corsi per Arbitro.
6. **Modalità di svolgimento dell'esame:** l'esame, di norma, consiste in un colloquio e nella compilazione di un foglio di arbitraggio e nelle risposte a quiz.
7. **Valutazione ed esito:** l'esame è superato con il giudizio di idoneo.

Articolo 84 - Esame per Giudice arbitro

1. Il D.S.R., secondo le indicazioni del C.C.U.G. indice la sessione di esami per Giudice arbitro, osservando le norme che seguono.
2. **Calendario e sede:** il D.S.R. stabilisce il calendario d'esami e ne fissa la sede o le sedi.
3. **Nomina e composizione della commissione:** il D.S.R. nomina per la commissione d'esami tre componenti, tutti Giudici arbitri, di cui almeno uno al suo interno, che funge da Presidente.
4. **Ammissione:** sono ammessi a sostenere gli esami coloro che hanno frequentato il corso.
5. **Materie:** l'esame è teorico e verte sulle materie del corso.
6. **Modalità di svolgimento dell'esame:** l'esame, di norma, consiste in un colloquio e, a seconda che si tratti di esami d'ingresso nei primi livelli o nei passaggi a livelli superiori, nella compilazione di: tabelloni, rapporti, referti, simulazioni e risposte a quiz.
7. **Valutazione ed esito:** l'esame è superato con il giudizio di idoneo.

CAPO IV
ATTIVITÀ

Articolo 85 - Diritto alle designazioni ed alle convocazioni

1. Gli ufficiali di gara iscritti negli Albi hanno diritto di ricevere ogni anno almeno una designazione.
2. Tutti gli ufficiali di gara iscritti negli Albi hanno il diritto di partecipare alle riunioni di aggiornamento ed a ricevere gli strumenti formativi.

Articolo 86 - Riunioni di aggiornamento

1. Gli ufficiali di gara sono tenuti a partecipare annualmente ad almeno due riunioni di aggiornamento.
2. Gli ufficiali di gara assenti nelle altre riunioni di aggiornamento devono ritirare dal F.U.P. i quiz e le simulazioni e restituirle compilate e firmate.
3. La partecipazione dell'ufficiale di gara è annotata nella sua scheda personale.

Articolo 87 - Cancellazione dagli Albi

1. L'ufficiale di gara può essere cancellato dall'Albo per:
 - a) dimissioni;
 - b) ingiustificata inattività;
 - c) aver avuto due valutazioni annuali consecutive di insufficiente;
 - d) motivi di carattere tecnico;
 - e) perdita dei requisiti;⁽¹⁹⁾
 - f) radiazione determinata da provvedimenti di carattere disciplinare.
2. I provvedimenti di cancellazione sono adottati dal C.C.U.G. e sono inappellabili.
3. La cancellazione comporta la perdita della qualifica.

Articolo 88 - Reiscrizione negli Albi e riammissione in attività

1. Gli ufficiali di gara cancellati dagli Albi per dimissioni o perché non più residenti in Italia possono essere reinscritti negli Albi, entro e non oltre il terzo anno dalla cancellazione, a condizione che presentino domanda e superino le prove previste per l'accesso alla qualifica, cui già appartenevano; la domanda va proposta al C.C.U.G., che decide inappellabilmente.
2. Gli ufficiali di gara classificati inattivi a domanda o per carenza di attività o per assenza al numero prescritto di riunioni di aggiornamento, possono essere riammessi in attività, entro e non oltre il secondo anno dalla classificazione di inattività, a condizione che presentino domanda di riammissione al D.S.R., tramite il F.U.P.
3. La riammissione è deliberata dal D.S.R., previa partecipazione ad almeno due riunioni di aggiornamento e parere favorevole del F.U.P., a seguito di colloquio.
4. Gli ufficiali di gara, inattivi per incompatibilità con le funzioni tipiche, sono riammessi in attività all'atto della cessazione della causa di incompatibilità.

Articolo 89 - Revisione annuale degli Albi

1. Entro la fine di ogni anno il C.C.U.G., a seguito delle proposte di movimento nei quadri avanzate dai F.U.R., provvede alla revisione generale degli Albi degli ufficiali di gara.
2. Copia degli Albi aggiornati viene pubblicata annualmente nel sito federale.

⁽¹⁹⁾ vedi articolo 29

TITOLO SETTIMO

DIRITTI E DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Articolo 90 - Tessera di riconoscimento

1. All'ufficiale di gara deve essere rilasciata annualmente la tessera di riconoscimento, a cura del D.S.R., tramite il F.U.P.
2. La tessera di riconoscimento, per la sua validità, deve contenere:
 - a) le generalità dell'ufficiale di gara;
 - b) la fotografia;
 - c) la categoria (Arbitro o Giudice arbitro);
 - d) la classificazione speciale;
 - e) la qualifica di GAT o GAC;
 - f) il numero personale di riconoscimento;
 - g) la vidimazione del D.S.R.
3. La tessera predetta deve essere esibita dall'ufficiale di gara per il suo riconoscimento nelle manifestazioni ufficiali.

Articolo 91 - Tessera per l'accesso alle manifestazioni

1. Agli ufficiali di gara attivi che ne abbiano fatta richiesta, sentiti il F.U.R. ed il C.C.U.G., la F.I.T., in relazione alle effettive disponibilità, richiede la vidimazione annuale della tessera di riconoscimento,⁽²⁰⁾ per l'accesso gratuito alle manifestazioni agonistiche autorizzate dalla F.I.T.

Articolo 92 - Accettazione o rinuncia della designazione

1. Ricevuta la designazione, l'ufficiale di gara deve comunicare immediatamente l'eventuale rinuncia motivata a chi lo ha designato.
2. L'ufficiale di gara che rinuncia alla designazione, per due volte nel corso dell'anno e senza giustificato motivo, può essere proposto al C.C.U.G. dal D.S.R. per la cancellazione dall'Albo.

Articolo 93 - Divisa e distintivo

1. L'ufficiale di gara è tenuto a vestire in modo consono alla sua funzione e deve indossare la divisa prescritta.
2. È sempre obbligatorio l'uso del distintivo nel corso delle manifestazioni.

Articolo 94 - Distintivo d'onore

1. Il C.C.U.G., anche su proposta dei F.U.R., può proporre ogni anno al Consiglio federale l'assegnazione del distintivo d'onore agli ufficiali di gara che:
 - a) hanno acquisito particolari benemeritenze nel campo delle attività della categoria ed hanno diretto impeccabilmente manifestazioni per almeno quindici anni;
 - b) non hanno mai subito le sanzioni inibitive previste dal Regolamento di giustizia.

Articolo 95 - Condotta

1. Durante l'espletamento del proprio mandato, l'ufficiale di gara deve essere imparziale e tenere un contegno rispondente alla delicata funzione che esplica.
2. L'ufficiale di gara deve astenersi in modo assoluto dal criticare pubblicamente l'operato dei propri colleghi, tanto verbalmente quanto per iscritto o attraverso la stampa, e tanto meno entrare in polemica con pubblico, atleti, dirigenti federali e di affiliati.
3. Egli deve osservare scrupolosa e pronta ubbidienza sul campo di gara e nei rapporti di organizzazione verso i propri colleghi investiti di incarichi direttivi.
4. A sua volta egli deve esigere la più rigorosa disciplina da parte di atleti, accompagnatori e dirigenti degli affiliati.

⁽²⁰⁾ vedi articolo 90

Articolo 96 - Doveri degli ufficiali di gara

1. Gli ufficiali di gara sono tenuti a:
 - a) svolgere il minimo di attività annuale;
 - b) dirigere le gare ed assolvere gli incarichi per i quali vengono designati, salvi i casi di giustificato impedimento o di forza maggiore;
 - c) sostituire gli ufficiali di gara assenti ed in particolare il Giudice arbitro per consentire in ogni caso lo svolgimento delle gare;
 - d) inviare nei termini la documentazione prescritta;
 - e) frequentare le riunioni di aggiornamento;
 - f) compilare, firmare e restituire il materiale formativo;
 - g) osservare e far osservare le Carte federali ed ogni altra direttiva emanata dal settore;
 - h) mantenere la massima riservatezza sui fatti inerenti alla propria funzione;
 - i) informare a spirito di colleganza i rapporti con gli altri ufficiali di gara;
 - j) astenersi dall'adire l'autorità giudiziaria per fatti inerenti o comunque connessi all'attività federale nei confronti di appartenenti alla F.I.T., salvo il caso di espressa autorizzazione del Consiglio federale.
2. Agli ufficiali di gara è vietato:
 - a) svolgere le funzioni loro proprie in manifestazioni non autorizzate dalla F.I.T.;
 - b) rappresentare od assistere affiliati o tesserati nei procedimenti disciplinari e di arbitrato previsti dal Regolamento di giustizia;
 - c) rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione con apprezzamenti riguardanti l'organizzazione, la conduzione e lo svolgimento di una qualsiasi manifestazione autorizzata dalla Federazione;
 - d) trattare sulla stampa gli argomenti riguardanti l'attività federale in generale e quella degli ufficiali di gara in particolare, senza l'autorizzazione scritta del C.C.U.G..
3. A tutti i Giudici arbitri è vietato:
 - a) arbitrare negli incontri della manifestazione da essi diretta;
 - b) gareggiare nella manifestazione da essi diretta.

Articolo 97 - Diritti e benefici dell'ufficiale di gara

1. L'ufficiale di gara gode dei seguenti benefici:
 - a) riceve le Carte federali ed i relativi aggiornamenti;
 - b) riceve la rivista federale e gli Atti ufficiali;
 - c) partecipa ai premi stabiliti dal settore;
 - d) assicurazione contro gli infortuni occorsi durante l'espletamento delle proprie funzioni;
 - e) iscrizione del proprio nome nel programma della manifestazione per la quale è designato;
 - f) partecipa, senza diritto di voto, alle assemblee della Federazione;
 - g) ogni beneficio previsto dalle norme generali della F.I.T., del CONI e comunque concesso dagli organi federali.
2. L'ufficiale di gara attivo ha inoltre libero accesso, nell'intero territorio nazionale, in tutti gli impianti ove si svolgono manifestazioni autorizzate dalla F.I.T., nei limiti e con le modalità imposti da ragioni di sicurezza o di ordine pubblico.

Articolo 98 - Rimborso delle spese

1. All'ufficiale di gara iscritto negli Albi, sia per le attività tipiche sia per quelle atipiche (con esclusione della partecipazione alle riunioni di aggiornamento ed alle riunioni del settore), compete il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista dalle tabelle approvate dal Consiglio federale per la categoria.
2. Per i tornei la richiesta di rimborso va inoltrata all'affiliato organizzatore.
3. Per ogni altra manifestazione ed attività la richiesta di rimborso va inoltrata alla sezione regionale di appartenenza.
4. Il rimborso non compete ai GAC impiegati nei Campionati a squadre presso gli Affiliati per cui hanno dato la loro disponibilità.

TITOLO OTTAVO

GIURISDIZIONE TECNICA E DISCIPLINARE

Articolo 99 - Giurisdizione tecnica e disciplinare

1. Gli ufficiali di gara, nell'espletamento della loro attività tipica, sono sottoposti al controllo del loro operato, secondo le seguenti competenze:
 - a) C.C.U.G., per gli appartenenti ai quadri nazionali;
 - b) D.S.R., per gli appartenenti ai quadri regionali;
 - c) F.U.P., per le manifestazioni delegate alla sua competenza.
2. Tale controllo e la relativa valutazione sono di natura tecnica e vengono effettuati, per ogni manifestazione, sulla base della documentazione pervenuta e degli eventuali rapporti del Commissario di campo e del Giudice arbitro titolare.
3. Gli ufficiali di gara, inoltre, per le infrazioni disciplinari connesse all'esercizio delle loro funzioni tipiche ed atipiche, sono soggetti alla giurisdizione ed ai provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di giustizia.⁽²¹⁾
4. Gli ufficiali di gara, infine, per le infrazioni disciplinari non connesse all'esercizio delle loro funzioni, sono passibili delle sanzioni previste per gli altri tesserati, con l'aggravante derivante dalla qualifica posseduta. Tutti i provvedimenti adottati nei confronti di un ufficiale di gara vanno registrati nella sua scheda personale

Articolo 100 - Provvedimenti tecnici

1. I F.U.P., i D.S.R. ed il C.C.U.G. possono adottare a carico degli ufficiali di gara provvedimenti per ragioni tecniche (errori, insufficienza, incapacità, ritardi nell'invio della documentazione dei referti od altro).
2. I F.U.P. e i D.S.R. possono adottare i seguenti provvedimenti tecnici, con obbligo di comunicazione al C.C.U.G.:
 - a) rilievo verbale;
 - b) rilievo scritto;
 - c) valutazione di insufficienza (di competenza del solo D.S.R.).
3. Il C.C.U.G., autonomamente o su segnalazione dei F.U.R., può adottare, oltre ai precedenti, anche i seguenti provvedimenti tecnici:
 - a) divieto di designazione per ogni attività tipica ed atipica per un periodo determinato e comunque non superiore a sei mesi nei confronti degli ufficiali di gara che abbiano commesso gravi irregolarità tecniche;
 - b) cancellazione dagli Albi.
4. Solo quest'ultimo provvedimento è reso pubblico tramite gli Atti ufficiali.
5. Due valutazioni annuali consecutive d'insufficienza comportano la cancellazione dagli Albi.
6. I provvedimenti tecnici sono insindacabili.

Articolo 101 - Provvedimenti disciplinari

1. Per le infrazioni disciplinari per fatti connessi all'esercizio delle proprie funzioni:
 - a) gli Arbitri ed i Giudici arbitri iscritti negli Albi sono soggetti alla giurisdizione della Corte federale;
 - b) gli Allievi arbitri sono soggetti alla giurisdizione del Giudice sportivo competente;
 - c) i tesserati, chiamati per occasione a svolgere le funzioni di ufficiali di gara, sono soggetti alla giurisdizione del Giudice sportivo competente.
2. I dirigenti del settore e gli ufficiali di gara sono tenuti all'obbligo di denuncia e collaborazione previsto dal Regolamento di giustizia.⁽²²⁾

Articolo 102 - Comunicazione obbligatoria degli organi giudicanti

1. L'organo giudicante competente, all'atto dell'apertura del procedimento disciplinare a carico di un ufficiale di gara iscritto negli Albi, per fatti connessi o no all'esercizio delle sue funzioni, deve darne immediata comunicazione al C.C.U.G..
2. Il C.C.U.G., a seguito della predetta comunicazione, non può designare e vieta la designazione

⁽²¹⁾ vedi articolo 45 R.G.

⁽²²⁾ vedi articolo 3 R.G.

REGOLAMENTO DEGLI UFFICIALI DI GARA

dell'ufficiale di gara incolpato, fino alla definizione del procedimento.

3. I provvedimenti adottati dall'organo giudicante devono essere comunicati immediatamente al C.C.U.G. per gli adempimenti di sua competenza.
4. L'organo giudicante, se al termine del procedimento disciplinare ritiene opportuno segnalare gli errori di carattere tecnico commessi dall'ufficiale di gara incolpato, dispone la trasmissione della relativa documentazione al C.C.U.G.

TITOLO NONO DOCUMENTAZIONE

Art. 103 - Documenti comuni

1. Sono documenti comuni ad ogni manifestazione individuale od a squadre:
 - a) **la designazione**, contenente le indicazioni del tipo di competizione, del luogo di effettuazione, dei giorni di svolgimento, dell'ora di inizio delle operazioni preliminari;
 - b) **la comunicazione di rinuncia motivata**, che l'Ufficiale di gara è tenuto ad effettuare immediatamente al designante (che può essere anche verbale);
 - c) **i fogli di arbitraggio**, che devono essere messi a disposizione dall'affiliato organizzatore o dall'affiliato ospitante;
 - d) **il rapporto del Giudice arbitro** sugli eventuali provvedimenti disciplinari adottati e sulle eventuali infrazioni rilevate, con l'indicazione, in entrambi i casi, se è stata effettuata o meno la contestazione dell'addebito;
 - e) **i reclami**, presentati ai sensi del Regolamento di giustizia, **la decisione adottata e la tassa reclamo** incamerata, nel caso in cui il reclamo venga respinto;
 - f) **il rapporto sull'operato degli Arbitri e dei Giudici arbitri assistenti**, redatto sui moduli a ciò predisposti, con la specificazione delle effettive attitudini degli Ufficiali di gara utilizzati e con un sintetico giudizio sugli stessi.

Art. 104 - Documenti particolari per i Campionati nazionali a squadre

1. Sono documenti particolari per i Campionati nazionali a squadre:
 - a) **la formazione della squadra** che, redatta in duplice copia e sottoscritta dal capitano sullo specifico modulo, deve contenere l'elenco dei giocatori che si intendono utilizzare nel corso dell'incontro, il relativo numero di tessera e quant'altro richiesto dal Regolamento dei Campionati a squadre;
 - b) **la dichiarazione liberatoria per squadra**, redatta sullo specifico modulo, accompagnata dalle prescritte tasse sub giudice;
 - c) **gli accordi** sottoscritti dai capitani;
 - d) **i reclami**, presentati ai sensi del Regolamento di giustizia per i quali il Giudice arbitro non è stato in grado di decidere;
 - e) **il modulo per il rimborso delle spese**, redatto nel rispetto della relativa normativa;
 - f) **il referto arbitrale**, redatto sui moduli specifici, contenente, tra l'altro, il dettaglio tecnico di ciascun incontro ed il risultato finale dell'incontro intersociale, così come sancito dal Giudice arbitro al termine del medesimo.
2. Se l'incontro a squadre si svolge nell'ambito di una divisione regionale del Campionato degli affiliati o di una fase eliminatória regionale dei Campionati giovanili e veterani, il referto arbitrale, redatto in unica copia e con allegati i documenti di cui al precedente punto a) e quelli eventuali di cui ai precedenti punti b), c) e d), va inoltrato, subito dopo la conclusione dell'incontro, dal Giudice arbitro al Comitato regionale competente.
3. Se l'incontro a squadre si svolge nell'ambito di una divisione nazionale del Campionato degli affiliati o di una fase eliminatória nazionale o di un girone finale in sede unica dei Campionati giovanili e veterani, il referto arbitrale va redatto in triplice copia; l'originale, con tutti gli allegati di cui al precedente comma, va inoltrato, subito dopo la conclusione dell'incontro dal Giudice arbitro alla F.I.T. in Roma; le restanti copie vanno inoltrate ai Comitati regionali cui appartengono gli affiliati che hanno preso parte all'incontro; le tasse incamerate per la partecipazione sub giudice vanno rimesse, entro e non oltre quarantotto ore dalla conclusione dell'incontro, al Comitato regionale territorialmente competente in relazione alla località di svolgimento dell'incontro.

Articolo 105 - Documenti particolari per le manifestazioni individuali

1. Sono documenti particolari per le manifestazioni individuali:
 - a) **l'iscrizione a tornei individuali**, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento tecnico sportivo;
 - b) **l'elenco degli iscritti**, predisposto dall'affiliato organizzatore e compilato sui moduli a ciò predisposti;
 - c) **le dichiarazioni liberatorie per maggiorenne, minorenni, straniero**, redatte sugli specifici moduli, accompagnate dalla prescritta tassa a fondo perduto o straniero;
 - d) **i tabelloni di gara**, redatti in tre copie e sottoscritti dal Giudice arbitro, completi di ogni dettaglio relativo ai risultati tecnici conseguiti nel corso degli incontri;

- e) **il referto arbitrale** che, redatto dal Giudice arbitro in duplice copia, deve essere inviato da questi al Comitato regionale territorialmente competente, unitamente agli allegati di cui ai precedenti punti b), c) e d), entro cinque giorni dalla conclusione della manifestazione;
- f) **le quietanze liberatorie** che, redatte sugli specifici moduli, gli ufficiali di gara devono rilasciare all'affiliato organizzatore al momento del saldo delle loro spettanze;
- g) **il verbale di gara** che, redatto dall'affiliato organizzatore, deve essere da questo inoltrato al Comitato regionale entro cinque giorni dalla conclusione della manifestazione, accompagnato dalle quote F.I.T. versate dai giocatori iscritti e dalle quietanze liberatorie rilasciate dagli ufficiali di gara ai sensi del precedente punto f); al verbale di gara deve essere allegata una copia del programma-regolamento inviata agli affiliati.

Articolo106 - Penalità per il ritardo nelle spedizioni

1. Il ritardo nell'invio della documentazione, relativa alla manifestazione diretta, comporta per il Giudice arbitro titolare le penalità previste, salve eventuali violazioni disciplinari.

NORME ATTUATIVE E TRANSITORIE PER L'ANNO 2009

Articolo 1 - Qualifiche soppresse

1. Le qualifiche di Arbitro nazionale, di Allievo Giudice arbitro, di Giudice arbitro regionale, di Giudice arbitro nazionale sono definitivamente soppresse; in conseguenza, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento:
 - a) gli Arbitri nazionali sono inquadrati come Arbitri o, se non hanno raggiunto la maggiore età, come Allievi arbitri;
 - b) gli Allievi Giudici arbitri sono inquadrati, su loro richiesta e su parere del D.S.R., sentito il F.U.P. e tenuto conto dell'attività finora svolta, o come GAC (livello 1) o come GAT (livello 1) o come entrambi;
 - c) i Giudici arbitri regionali e nazionali sono inquadrati, su loro richiesta e su parere del D.S.R., sentito il F.U.P. e tenuto conto dell'attività finora svolta, o come GAC (livello 1 o 2 o 3) o come GAT (livello 1 o 2 o 3) o come entrambi.

Articolo 2 – Iscrizione ai Campionati a squadre

1. In deroga all'articolo 76, all'atto dell'iscrizione ai Campionati a squadre, l'affiliato deve indicare la disponibilità di almeno un Giudice arbitro, qualunque sia il numero dei Campionati ai quali si iscrive.
2. Non è obbligatoria l'indicazione dell'Arbitro.

Articolo 3– Approvazione delle manifestazioni individuali

1. In deroga all'articolo 76, all'atto della richiesta di approvazione di una manifestazione individuale, l'affiliato non è tenuto a dichiarare la disponibilità di due Arbitri.

Articolo 4 – Nuovi affiliati

1. In deroga all'articolo 76 comma 8, gli obblighi non riguardano gli affiliati nel 2008, limitatamente all'anno 2009.

Articolo 5 - Assenza del Giudice arbitro

1. Per le fasi regionali dei Campionati a squadre giovanili e veterani e per il Campionato degli affiliati - divisione regionale di serie D, la sostituzione del Giudice arbitro designato può essere effettuata anche con un tesserato non Giudice arbitro, solo dopo che sia risultato vano ogni altro tentativo, secondo le modalità previste per il ritardo e l'assenza del Giudice arbitro designato.
2. I capitani delle squadre devono sottoscrivere una dichiarazione di affidamento della direzione arbitrale al tesserato non Giudice arbitro, da allegarsi al referto arbitrale.
3. Quando non è possibile raggiungere l'accordo, l'incontro non ha inizio o non può proseguire; i capitani ne indicano i motivi per iscritto ed informano immediatamente il Commissario di gara competente.
4. Se, in qualunque momento, sopraggiunge il Giudice arbitro designato o un qualsiasi Giudice arbitro (GAC) che dichiara la propria disponibilità, questi assume senz'altro la direzione dell'incontro a squadre; le operazioni già effettuate, però, non si ripetono, salvo le necessarie correzioni da apportarsi solo se non è iniziato il primo incontro individuale.
5. Se l'incontro viene diretto da un tesserato non Giudice arbitro, l'affiliato ospitante è comunque soggetto a sanzione pecuniaria.